



**COMUNE DI CAMISANO VICENTINO**  
**PROVINCIA DI VICENZA**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO**  
**DI RACCOLTA DEI RIFIUTI**  
**SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 2 del 24.03.2011**

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Modalità attuative ed esercizio in Privativa.....	3
Articolo 3 - Economicità ed efficienza del servizio.....	3
Articolo 4 - Definizioni.....	3
Articolo 5 - Classificazione.....	5
Articolo 6 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani .....	7
PARTE II – COMPETENZE .....	7
Articolo 7 - Competenze del Comune di Camisano Vicentino.....	7
Articolo 8 - Strutture e metodo d’incentivazione alla raccolta differenziata .....	7
PARTE III – GESTIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	8
Articolo 9 - Descrizione del servizio.....	8
Articolo 10 - Modalità e sistemi di raccolta, consegna delle strutture .....	8
Articolo 11 - Raccolta frazione secca (utenze domestiche) .....	9
Articolo 12 - Raccolta frazione umida (utenze domestiche).....	10
Articolo 13 - Raccolta rifiuto assimilabile all’urbano (utenze produttive).....	10
Articolo 13-bis - Servizio pubblico integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze produttive .....	11
Articolo 14 - Raccolta di carta e cartone.....	11
Articolo 15 - Raccolta di imballaggi in plastica, lattine in banda stagnata e alluminio .....	11
Articolo 16 - Raccolta del vetro .....	11
Articolo 17 - Rifiuti Speciali .....	12
Articolo 18 - Rifiuti Pericolosi.....	12
Articolo 19 - Rifiuti considerati beni durevoli .....	12
Articolo 20 - Rifiuti conferibili presso l’ecocentro comunale.....	12
Articolo 22 - Gestione del servizio Ecocentro .....	14
Articolo 23 - Compostaggio domestico.....	15
Articolo 24 - Lavaggio delle strutture .....	15
Articolo 25 - Localizzazione dei siti e dei contenitori.....	15
PARTE IV – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTO.....	15
Articolo 26 - Spazzamento e lavaggio delle strade , raccolta rifiuti in aree pubbliche, pannolini .....	15
Articolo 27 - Pulizia di aree pubbliche interessate da mercati, manifestazioni ecc. ....	16
Articolo 28 - Rifiuti scaricati abusivamente .....	16
PARTE V - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI .....	16
Articolo 29 - Passaggio da tassa a tariffa .....	16
PARTE VI – DIVIETI, VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO.....	17
Articolo 30 - Divieto di accesso nelle proprietà private.....	17
Articolo 31 - Atti e comportamenti vietati .....	17
Articolo 32 - Vigilanza.....	17
Articolo 33 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi .....	18
Articolo 34 - Sanzioni .....	18
PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 35 - Campagne di informazione ed educazione continua .....	19
Articolo 36 - Consegna strutture e materiale informativo.....	19
Articolo 37 - Efficacia del presente regolamento.....	19

## PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti, da applicare al servizio pubblico di raccolta su tutto il territorio del Comune di Camisano Vicentino.

Conformemente alla parte IV Titolo I del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, il Comune di Camisano Vicentino, intende perseguire le seguenti finalità:

1. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.

2. La gestione dei rifiuti e' effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

3. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, il Comune di Camisano Vicentino esercita i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati.

4. Il Comune di Camisano Vicentino persegue, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti.

5. Lo smaltimento dei rifiuti e' effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero.

6. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

7. Lo smaltimento dei rifiuti e' attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi.

### Articolo 2 - Modalità attuative ed esercizio in Privativa

Il Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) e dei rifiuti solidi assimilati agli urbani (R.S.A.U.) è attuato attraverso il sistema del “porta a porta” per le utenze domestiche nonché, nei limiti di cui al successivo art. 13, per le utenze produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi.

La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati che vengono avviati allo smaltimento è di competenza del Comune di Camisano Vicentino, che opera in regime di privativa, ai sensi dell'art. 198 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

In virtù dell'esercizio della privativa comunale, gli utenti per tutti i rifiuti prodotti da avviare allo smaltimento, non potranno che rivolgersi al servizio pubblico, eccezione fatta per i rifiuti la cui produzione quantitativa supera i limiti di cui al successivo art. 13.

### Articolo 3 - Economicità ed efficienza del servizio

Nei limiti viabilistici, il servizio ha l'obiettivo di raggiungere tutte le utenze e soddisfarne la necessità di smaltimento corretto degli R.S.U. e R.S.A.U. al minor costo possibile.

Gli introiti dell'utenza devono raggiungere il pareggio dei costi del servizio nei termini di Legge.

### Articolo 4 - Definizioni

Conformemente a quanto previsto all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

- a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

- c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- j) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
- k) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
  - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
  - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
  - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- m) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- n) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- p) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- q) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- r) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;
- s) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
- u) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
  - 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
  - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
  - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- ee) "compost di qualità": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- ff) "digestato di qualità": prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D.Lgs. 152/2006;
- ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006;
- ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e D.M. 08.04.2008;
- nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.Lgs. 152/2006;
- oo) "spazzamento delle strade": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;
- qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

## Articolo 5 - Classificazione

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, e conformemente al disposto art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e).

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.

L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del medesimo decreto.

I residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi che presentano le caratteristiche di cui all'articolo 184-bis. del D.Lgs. 152/2006.

## **Articolo 6 - Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**

La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs. 152/2006, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195 c.1, lettere m), n) ed o), del medesimo decreto e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Il servizio di cui al presente Regolamento è rivolto ed organizzato esclusivamente in favore dei residenti e dimoranti in Comune di Camisano Vicentino, nonché delle imprese che hanno sede nel territorio comunale.

## **PARTE II – COMPETENZE**

### **Articolo 7 - Competenze del Comune di Camisano Vicentino**

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/2006, e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs. 152/2006, il Comune continuerà la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113 c.5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Comune concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 c. 3 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce in particolare:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 152/2006;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, c. 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del succitato D.Lgs.
3. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione del Veneto, alla provincia di Vicenza ed alle Autorità d'ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. Il Comune è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione.
5. Il Comune è tenuto altresì ad organizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio, secondo i criteri stabiliti dall'art. 222 del D.Lgs. 152/2006.

### **Articolo 8 - Strutture e metodo d'incentivazione alla raccolta differenziata**

Il Comune adeguerà di volta in volta, sulla base delle mutate esigenze ed al numero delle utenze, il numero e la ricettività delle strutture predisposte per la raccolta differenziata dei rifiuti, sia concesse in dotazione alle utenze, che quelle ubicate presso l'ecocentro comunale (centro di raccolta), e quelle dislocate in apposite aree del territorio comunale. In particolare devono essere incentivati, a livello di ogni singola famiglia la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti organici domestici tramite compostaggio. A tal fine in sede di determinazione della tariffa potranno essere previste forme di esenzione o di riduzione percentuali.

## PARTE III – GESTIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

### Articolo 9 - Descrizione del servizio

Il servizio di raccolta delle diverse frazioni di rifiuto urbano verrà attuato, di norma, con la separazione dei flussi mediante il sistema di raccolta domiciliare denominato "porta a porta", secondo quanto precisato nei successivi articoli. Il servizio verrà eseguito con idonea manodopera ed adeguate attrezzature su tutto il territorio del Comune. Gli automezzi utilizzati dovranno avere dimensioni commisurate alle caratteristiche della rete viaria, essere dotati di appositi segnalatori luminosi e di scritte identificative ben visibili.

La movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire con mezzi provvisti di cassone stagno, e, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere eseguita conformemente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nel rispetto delle esigenze igienico - sanitarie, oltre che adottando tutti gli accorgimenti atti a non arrecare disturbo o fastidi alle persone o danno all'ambiente.

Il servizio consiste nello svuotamento a domicilio dei bidoncini e raccolta dei sacchetti e secchielli, che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiedi o la strada.

La ditta esecutrice del servizio di raccolta provvederà alla raccolta manuale o meccanica del contenuto dei contenitori e dei sacchetti.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice del servizio di astenersi dal raccogliere i rifiuti, qualora gli stessi non siano conformi - per natura e confezionamento - a quanto previsto dal presente regolamento; non dovranno essere raccolti inoltre sacchi, bidoni o scatole non ispezionabili, o rifiuti inquinati da materiale diverso da quello destinato alla specifica raccolta differenziata.

In tali casi sarà cura degli addetti al servizio di raccolta di posizionare, in prossimità del rifiuto conferito irregolarmente, apposito avviso contenente le indicazioni concordate preventivamente con gli Uffici competenti; in caso di recidività il responsabile verrà sanzionato a termini di Legge e del presente Regolamento.

La responsabilità sulla qualità dei materiali raccolti è della ditta esecutrice del servizio; a suo carico quindi sono da considerarsi le penali eventualmente applicate dagli impianti di smaltimento, trattamento e recupero, conseguenti la non idoneità dei rifiuti ad essi conferiti.

Il servizio verrà di norma eseguito nelle prime ore del mattino secondo le disposizioni e gli orari che verranno stabiliti zona per zona dall'Amministrazione.

Sia gli orari che i giorni e le frequenze di raccolta sono modificabili secondo l'effettiva necessità, previa richiesta dell'Amministrazione e con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da darsi alla ditta che esegue il servizio di raccolta; lo spostamento dei giorni di raccolta verrà comunicato, a cura e spese della ditta esecutrice del servizio, con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, agli Uffici comunali competenti, e con volantini e locandine, a tutti gli utenti della zona interessata.

In considerazione del rilevante interesse pubblico del servizio, e della necessità di evitare problemi di carattere igienico-sanitario per la cittadinanza, la ditta esecutrice non potrà mai sospendere o ritardare il servizio, avvalendosi, in caso di necessità ed a sue spese, dell'opera di ditte terze specializzate ed autorizzate.

### Articolo 10 - Modalità e sistemi di raccolta, consegna delle strutture

Il servizio prevede la raccolta separata e a domicilio, da parte del soggetto che esegue la raccolta dei rifiuti, delle seguenti categorie di rifiuto:

1. frazione secca (R.S.U., composto da rifiuto a bassa putrescibilità ed a basso tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata, avente rilevante contenuto energetico, ovvero materiali eterogenei non destinabili al recupero);
2. frazione umida (F.O.R.S.U., composta da rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata);
3. rifiuto assimilabile all'urbano (R.S.A.U., composto da rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006);
4. carta e cartone;
5. imballaggi in plastica, e lattine in banda stagnata ed alluminio;
6. vetro;



Altre tipologie di rifiuto sono raccolte presso l'ecocentro comunale, come previsto dalla D.G.R.V. del 11.03.2005 n. 769, dalla D.G.R.V. del 20.10.2009 n. 3043 in recepimento alla disciplina introdotta dal D.M. 08.04.2008 e successivo art. 20.

All'utente viene richiesto di differenziare - a casa propria o presso l'attività produttiva - le diverse tipologie di rifiuto, e di conferirle al servizio pubblico di raccolta nei modi descritti nel presente articolo e seguenti:

Ad ogni unità tributaria domestica (famiglia):

Verrà consegnato in comodato d'uso, un bidoncino di color verde da Litri 120 dotato di chip di riconoscimento, nel quale dovrà essere immessa la sola frazione secca non riciclabile.

Il conferimento della frazione umida avverrà invece tramite bidoncini da Litri 240, posti su suolo pubblico, chiusi con chiave differenziata per un identificato numero di utenti, appartenenti ad un'area determinata del territorio comunale.

Alle utenze produttive:

Verranno consegnate sufficienti strutture, sulla base delle richieste e delle esigenze di ogni singola ditta, compatibilmente con il limite quantitativo di cui all'art. 13, comma terzo del presente Regolamento.

Sia le utenze domestiche che le utenze produttive dovranno custodire con diligenza le strutture consegnate, all'interno della proprietà, salvo i casi di impossibilità fisica accertata dall'Ente, nonché riconsegnarle in buono stato di manutenzione e pulizia, alla data del trasferimento della residenza o dell'attività.

La consegna di ogni singolo bidoncino è subordinata al versamento, presso la tesoreria comunale, di un deposito cauzionale dell'importo di € 20,00.

Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della riconsegna del bidoncino assegnato; in caso di riconsegna di bidoncino con numero diverso da quello assegnato, senza idonea giustificazione, la cauzione verrà definitivamente incamerata dal Comune.

Ogni svuotamento, sia con struttura piena che vuota, verrà addebitato all'utente in conformità ai costi stabiliti per ogni tipologia di rifiuto e tipo di struttura; il conteggio degli svuotamenti avverrà secondo modalità stabilite in accordo con il gestore del servizio, con adeguati mezzi, al fine di ottenere la massima precisione, tenuto conto delle tecnologie disponibili e del tipo di rifiuto.

Ai fini dell'organizzazione del servizio, il territorio è stato suddiviso in due zone: si intende pertanto per zona A – quella a Nord della Roggia Poina, e zona B – quella a Sud.

#### **Articolo 11 - Raccolta frazione secca (utenze domestiche)**

Il residuo secco deve essere conferito al servizio pubblico di raccolta all'interno di comuni sacchetti in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione), i quali vanno chiusi, e depositati dentro al bidoncino unifamiliare di colore verde da 120 Litri che viene consegnato in comodato d'uso ad ogni famiglia.

Nel rifiuto secco non devono essere conferiti materiali riciclabili quali carta, vetro, imballaggi in plastica o lattine di alluminio o banda stagnata, né rifiuti pericolosi o nocivi, inerti (pietre, terre, laterizi), ingombranti, umido organico, sostanze liquide, materiale metallico o altro che possa arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto, o materiale incandescente o in fiamme.

Il bidoncino va custodito in proprietà privata, e una volta riempito va esposto sulla pubblica via, la sera precedente il giorno prestabilito per la raccolta.

La raccolta avverrà a cadenza settimanale, a seconda della zona, nei giorni di Mercoledì, Giovedì o Venerdì, mediante lo svuotamento del bidoncino.

E' vietato depositare altri sacchetti fuori dal bidoncino o sul coperchio, in caso contrario il personale di servizio, in base al quantitativo di rifiuto in eccesso, potrà decidere di non ritirare il rifiuto, o di ritirarlo addebitando all'utenza un ulteriore svuotamento.

Ai fini dell'applicazione della parte variabile della TIA (tariffa igiene ambientale), relativamente al parametro numero svuotamenti, vengono stabiliti i seguenti svuotamenti minimi per singola utenza domestica:

n. abitanti nucleo familiare	n. svuotamenti minimi previsti
1	6
2	13
3	16
4	21
5	26
6 o più	30
seconde case – altre utenze	16

## **Articolo 12 - Raccolta frazione umida (utenze domestiche)**

La frazione organica deve essere conferita al servizio pubblico all'interno di comuni sacchetti in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione), i quali vanno chiusi, e depositati dentro al bidoncino plurifamiliare di colore marrone da 240 Litri, ubicati in punti determinati scelti dal Comune; detti bidoncini sono dotati di serratura, la cui chiave viene consegnata unicamente ai nuclei familiari residenti ed iscritti a ruolo della tassa rifiuti comunale.

Nel rifiuto organico non devono essere conferiti materiali che non siano biodegradabili, né rifiuti riciclabili, pericolosi o nocivi, inerti o materiale incandescente o in fiamme.

Una volta conferito il sacchetto contenente il rifiuto organico nell'apposito bidoncino, questo va richiuso con la chiave. E' vietato depositare altri sacchetti fuori dal bidoncino.

La raccolta avverrà due volte alla settimana, nei giorni di Lunedì mattina e Giovedì pomeriggio, mediante lo svuotamento del bidoncino.

## **Articolo 13 - Raccolta rifiuto assimilabile all'urbano (utenze produttive)**

Le imprese esercenti attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi hanno l'obbligo di conferire al servizio pubblico comunale (regime di privativa di cui al precedente art. 2) la frazione dei rifiuti destinati allo smaltimento nei limiti quali - quantitativi per l'assimilazione agli urbani previsti dalla normativa e nel presente regolamento.

Sino a quando non verrà adottato da parte dello Stato il provvedimento, previsto dall'art.195 c. 2 lettera e) del D.Lgs. 152/2006 (di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, derivanti da enti e imprese esercitate su aree con superficie non superiore ai 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie non superiore a 250 metri quadri nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) sono adottati i seguenti criteri di assimilazione:

1. sono assimilabili i rifiuti delle attività produttive elencati nell'allegato 1 del presente Regolamento provenienti dai locali diversi da quelli del successivo punto 3 i rifiuti elencati al successivo art. 20 nelle quantità in questo espresse;
2. non sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;

I rifiuti assimilati agli urbani seguono le procedure ed i trattamenti dei rifiuti domestici sotto ogni aspetto; pertanto il servizio tiene conto della differenziazione frazione secca, frazione umida e materiali riciclabili;

- a) La frazione secca deve essere conferita al servizio pubblico all'interno di comuni sacchetti o sacchi in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione), i quali vanno chiusi, e inseriti all'interno della struttura che viene data in comodato d'uso all'azienda che ne fa richiesta, sino alla concorrenza di 480 Litri/settimana; rimangono invariate le indicazioni ed i divieti di cui al precedente art. 11.
- b) La frazione organica deve essere conferita al servizio pubblico all'interno di comuni sacchetti in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione), i quali vanno chiusi, e inseriti nel bidoncino di colore marrone da 120 o 240 Litri, sino alla concorrenza di 480 Litri/settimana; rimangono invariate le indicazioni ed i divieti di cui al precedente art. 12; i rifiuti riciclabili (carta, plastica, vetro e lattine), devono essere conferiti al servizio pubblico con le modalità indicate nei successivi articoli 14, 15 e 16, per quantità equiparabili alle utenze domestiche; per quantità superiori, si applicano le disposizioni di cui al seguente art. 13 bis.

In ogni singola struttura dovrà essere conferita esclusivamente la tipologia di rifiuto per la quale è stata consegnata e destinata; non devono quindi essere conferiti rifiuti speciali – come definiti all'art. 184 c.3 del D.Lgs. 152/2006, materiali riciclabili, né rifiuti pericolosi o nocivi, inerti, o materiale incandescente o in fiamme.

La ditta produttrice del rifiuto ed il gestore del servizio pubblico di raccolta sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, della corrispondenza qualitativa e quantitativa dei rifiuti raccolti, alle prescrizioni comunicate dagli impianti di trattamento e smaltimento.

Le strutture devono essere custodite in proprietà privata, e una volta riempite vanno esposte sulla pubblica via, la sera precedente il giorno prestabilito per la raccolta.

La raccolta avverrà a seconda della zona e della tipologia di rifiuto.

### **Articolo 13-bis - Servizio pubblico integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze produttive**

Le ditte che superano i limiti quali-quantitativi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 13 sono tenute, per la parte del rifiuto prodotto in eccedenza, a smaltirlo direttamente, a propria cura e spese, per mezzo di imprese autorizzate.

In alternativa al precedente capoverso, ed unicamente per i rifiuti assimilabili agli urbani (ovvero per rifiuto secco, frazione umida, carta, vetro e plastica-lattine), le ditte possono avvalersi del servizio pubblico integrativo di raccolta dei rifiuti, previo sottoscrizione di apposita Convenzione.

Il corrispettivo economico per il servizio integrativo svolto, viene determinato annualmente sulla base del numero degli svuotamenti eseguiti, comunicato dal gestore del servizio.

Nel caso l'utenza optasse per il conferimento dei rifiuti assimilati mediante il servizio pubblico integrativo, sarà cura dell'Amministrazione comunale fornire le strutture necessarie al fabbisogno dell'utenza.

Per le quantità eccedenti i limiti di assimilazione, e per le tipologie di rifiuto non comprese nei criteri di assimilazione, le aziende sono tenute a smaltire il rifiuto in proprio per mezzo di imprese autorizzate, fermo restando l'obbligo della tenuta e compilazione dei documenti di cui agli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006.

Le utenze produttive che, alla data di approvazione del presente regolamento, risultassero in possesso di strutture eccedenti i 480 Litri, dovranno obbligatoriamente provvedere, nel termine di 60 giorni, alla restituzione delle strutture in eccesso ed allo smaltimento secondo quanto previsto nel primo paragrafo, o in alternativa aderire al servizio pubblico integrativo.

### **Articolo 14 - Raccolta di carta e cartone**

La carta ed il cartone deve essere conferita al servizio pubblico impacchettata e/o legata in modo da non disperderne il rifiuto.

Il materiale va custodito in proprietà privata, ed esposto sulla pubblica via, sul luogo dove solitamente va posizionato il bidoncino del secco per la raccolta.

La raccolta avverrà a cadenza quindicinale, a seconda della zona, nei giorni di Martedì per la zona A, e Mercoledì per la zona B.

Il conferimento di materiale estraneo a carta e cartone comporta il mancato ritiro e/o applicazione dell'eventuale sanzione.

### **Articolo 15 - Raccolta di imballaggi in plastica, lattine in banda stagnata e alluminio**

Gli imballaggi in plastica e le lattine devono essere conferiti al servizio pubblico esclusivamente all'interno di sacchi trasparenti in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione) da 80 Litri, che verranno acquistati direttamente dall'utente, i quali vanno chiusi in modo tale che il contenuto non vada disperso.

All'interno del sacco non devono essere conferite altre categorie di rifiuto.

Il materiale va custodito in proprietà privata, ed esposto sulla pubblica via, sul luogo dove solitamente va posizionato il bidoncino del secco per la raccolta.

La raccolta avverrà a cadenza quindicinale, a seconda della zona, nei giorni di Giovedì per la zona A, e Venerdì per la zona B.

Il mancato utilizzo dei sacchi aventi le caratteristiche sopra citate, o il conferimento di materiale estraneo all'interno del sacco comporta il mancato ritiro e/o applicazione dell'eventuale sanzione.

### **Articolo 16 - Raccolta del vetro**

Il vetro deve essere conferito al servizio pubblico inserito esclusivamente all'interno di secchi in plastica da 30 Litri, forniti dal Comune e riportanti la scritta "raccolta vetro" in modo tale che il materiale non vada disperso.

Ogni singolo nucleo familiare viene dotato di n. 1 secchio; Per nuclei famigliari con più di quattro componenti, o per particolari e motivate esigenze di carattere igienico e sanitario, può essere concesso un ulteriore secchio.

All'interno del secchio non devono essere conferite altre categorie di rifiuto; non è consentito conferire lastre o manufatti di vetro di grandi dimensioni, che devono invece essere portati in ecocentro.

Il materiale va custodito in proprietà privata, ed esposto sulla pubblica via, sul luogo dove solitamente va posizionato il bidoncino del secco per la raccolta.

La raccolta avverrà a cadenza quindicinale, a seconda della zona, nei giorni di Giovedì per la zona A, e Venerdì per la zona B.

Il mancato utilizzo dei secchielli forniti dal Comune, o il conferimento di materiale estraneo all'interno dello stesso comporta il mancato ritiro e/o applicazione dell'eventuale sanzione.

## **Articolo 17 - Rifiuti Speciali**

Lo smaltimento dei rifiuti speciali spetterà a cura e spese del produttore, attraverso ditta autorizzata allo scopo, fermo restando l'obbligo della tenuta e compilazione dei documenti di cui agli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006.

## **Articolo 18 - Rifiuti Pericolosi**

Sono classificati pericolosi tutti i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, sulla base degli allegati G, H, I alla medesima parte quarta.

L'utenza domestica può conferire al servizio pubblico di raccolta, presso le apposite aree attrezzate ed autorizzate allo scopo (ecocentro comunale), ed entro i limiti quantitativi stabiliti dal successivo art. 20, le seguenti categorie di rifiuti pericolosi:

codice:	descrizione:
200121	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
200127	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131
200133	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200135	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (6)
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135
150110	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
160601	batterie al piombo
130205	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
200119	pesticidi.

Le categorie di rifiuto che non rientrano nel succitato elenco non possono essere conferite presso il servizio pubblico; è quindi fatto obbligo al produttore di provvedere autonomamente ed a proprie spese allo smaltimento in discariche specializzate per mezzo di ditte autorizzate.

L'Amministrazione comunale si riserva di incrementare o diminuire il numero delle categorie di rifiuti pericolosi conferibili presso le aree attrezzate, e di imporre limitazioni alle quantità ogni qual volta ne ravvisasse la necessità, sentito il competente Ufficio Ecologia.

## **Articolo 19 - Rifiuti considerati beni durevoli - RAEE**

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono normati dal D.Lgs. 25.07.2005 n. 151 e s.m.i., in attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE.

Presso l'ecocentro comunale ogni tipologia di RAEE è raccolta separatamente sulla base della seguente suddivisione in 5 raggruppamenti:

- R1 Apparecchiature refrigeranti;
- R2 Grandi bianchi;
- R3 Tv e Monitor;
- R4 PED, CE, ICT, Apparecchi Illuminanti ed altro;
- R5 Sorgenti Luminose.

Ad esaurimento della loro durata operativa tali rifiuti devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Tali rifiuti possono essere conferiti anche presso l'ecocentro comunale, nei limiti quantitativi fissati nel seguente art. 20.

## **Articolo 20 - Rifiuti conferibili presso l'ecocentro comunale (centro di raccolta)**

L'ecocentro è un'area attrezzata ed autorizzata allo scopo, vigilata da personale incaricato, riservata alle utenze domestiche, all'interno della quale possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

- 1) rifiuti ingombranti eterogenei (sino a cinque unità/anno per singola utenza);
- 2) imballaggi in plastica (sino a Kg. 20/settimana);
- 3) residui della manutenzione del verde e ramaglie (sino a Kg. 100/settimana);

- 4) imballaggi e manufatti in vetro (sino a Kg. 20/settimana);
- 5) lattine in banda stagnata ed alluminio per alimenti (sino a Kg. 20/settimana)
- 6) carta e cartoni (sino a Kg.20/settimana);
- 7) film e pellicole di nylon e sacchetti in plastica;
- 8) oggetti in metallo e rottami ferrosi;
- 9) accumulatori al Piombo (sino a n. 2 batterie/anno);
- 10) batterie e pile;
- 11) medicinali;
- 12) imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose contrassegnati con "T" e "F" (sino a 20 Kg./anno);
- 13) tubi e lampade fluorescenti;
- 14) pneumatici d'auto e moto (sino a n. 4 8 pneumatici/anno);
- 15) olii minerali (sino a 20 Litri/anno);
- 16) olii vegetali;
- 17) indumenti ;
- 18) toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori;
- 19) manufatti ed imballaggi in legno non contenenti sostanze pericolose;
- 20) frigoriferi ed apparecchiature contenenti CFC, apparecchiature elettriche ed elettroniche (sino a 2 pezzi/anno);
- 21) inerti da attività di costruzione e demolizione contenenti cemento, mattoni, ceramiche escluse sostanze pericolose (sino a 2 mc./anno);
- 22) vernici (sino a 20 Kg./anno);
- 23) pesticidi (sino a 2 Kg./anno).

Il conferimento deve essere eseguito direttamente in ecocentro dall'utenza produttrice, a propria cura e spese. In caso di impossibilità, e sotto la propria diretta responsabilità, l'utente domestico può delegare terzi al trasporto e conferimento dei rifiuti in ecocentro; In tal caso deve essere consegnata al personale di vigilanza apposita delega scritta, ed esibita la tessera di accesso.

Salvo casi comprovati di opportunità e di forza maggiore, accertati dall'Ufficio competente, non è consentito alle utenze domestiche il conferimento dei rifiuti carta, plastica e vetro-lattine normalmente conferirli mediante il servizio di raccolta porta a porta.

Limitatamente ai rifiuti di cui alle precedenti lettere 2), 4), 5), 6), 7), 18), 19), 20) il conferimento in ecocentro è consentito anche alle utenze non domestiche, entro i seguenti limiti quantitativi:

- 2) imballaggi in plastica (sino a Kg. 50/settimana);
- 4) imballaggi e manufatti in vetro (sino a Kg. 100/settimana);
- 5) lattine in banda stagnata ed alluminio per alimenti (sino a Kg. 50/settimana);
- 6) carta e cartoni (sino a Kg. 50/settimana);
- 7) film e pellicole di nylon e sacchetti in plastica (sino a Kg. 20/settimana);
- 13) tubi e lampade fluorescenti (sino a 30 pezzi/anno)
- 18) toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori (sino a 10 pezzi/anno);
- 19) manufatti ed imballaggi in legno non contenenti sostanze pericolose (sino a Kg. 100/settimana);
- 20) frigoriferi ed apparecchiature contenenti CFC, apparecchiature elettriche ed elettroniche (sino a 2 pezzi/anno);
- 22) vernici (sino a 20 Kg./anno).

A discrezione dell'Amministrazione comunale, i limiti di assimilazione di cui al precedente comma possono essere variati sulla base di sopravvenute esigenze.

### **Articolo 21 - Regole generali di comportamento e modalità di conferimento**

Il conferimento differenziato dei rifiuti al servizio pubblico deve avvenire con le seguenti modalità:

- a) L'uso dei contenitori, va fatto senza provocare rotture o imbrattamenti e l'immissione del rifiuto nella specifica struttura deve essere fatta riducendo al minimo il volume dell'ingombro.
- b) Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle diverse tipologie di rifiuto.
- c) Il bidoncino consegnato in comodato d'uso, dopo lo svuotamento, deve essere ritirato dalla strada entro lo stesso giorno della raccolta.

In caso di cambio di residenza in altro Comune il bidoncino dovrà essere restituito al Comune di Camisano Vicentino privo di rotture che ne impediscano il suo riutilizzo da parte di altro utente.

All'atto della restituzione verrà accertata la corrispondenza del codice del bidoncino con il codice attribuito all'assegnazione; in caso di discordanza l'utente è tenuto a recuperare il bidoncino corretto, o al pagamento del costo della struttura maggiorato del deposito cauzionale di cui all'art. 10.

Altresì, In caso di impossibilità al riutilizzo l'utente dovrà rimborsare al Comune il costo del bidoncino, ed il deposito cauzionale di cui al precedente art. 10 verrà incamerato definitivamente dall'Ente.

In caso di inottemperanza, il Comune procederà a recuperare le somme dovute attraverso il sistema sanzionatorio.

E' assolutamente vietato, pena il mancato svuotamento del bidoncino o il ritiro del materiale, e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie:

1. introdurre materiale acceso o non completamente spento;
2. introdurre materiali che possono causare danni ai mezzi adibiti alla raccolta;
3. immettere rifiuti pericolosi e nocivi e comunque non assimilabili ai sensi del precedente art. 13 nei contenitori per la raccolta del rifiuto urbano;
4. conferire il rifiuto secco o umido in modo difforme da quanto stabilito ai precedenti articoli 11, 12 e 13 depositare sacchetti e rifiuti di qualsiasi genere fuori dal contenitore e fuori dai punti di raccolta appositamente istituiti;
5. conferire il rifiuto carta e cartone, vetro, plastica e lattine in modo difforme da quanto stabilito ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Il materiale depositato fuori dal bidoncino personale, verrà rimesso nel contenitore svuotato per essere risvuotato e quindi conteggiato due volte.

Nel caso l'utente trovasse un contenitore pubblico già pieno è tenuto a trattenere il rifiuto presso di sé o depositarlo nel contenitore più vicino, ed a segnare il fatto all'Ufficio comunale competente qualora l'anormalità fosse continuativa.

Nelle strutture consegnate alle famiglie o alle imprese (bidoncini o cassonetti) il rifiuto deve essere conferito in sacchetti chiusi qualora contenga frazioni secche o umide di rifiuto;

I sacchetti così conferiti non devono assolutamente essere costipati all'interno del bidoncino onde evitare che la pressione esercitata sulle pareti dei contenitori non ne consenta lo svuotamento meccanico.

## **Articolo 22 - Gestione del servizio Ecocentro**

Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al precedente articolo 20 è parte integrante del più generale servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili, che è gestito dal Comune di Camisano Vicentino per mezzo di area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non prevedano l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento, chiamata "Ecocentro" (Decreto Ministero Ambiente e tutela del territorio del 08/04/2008).

Per ragioni di opportunità tecnica e/o economica la raccolta differenziata, previo accordi con il gestore del servizio, può essere scissa in tutto o in parte dal restante servizio ed affidata ad uno o più soggetti diversi mediante separati procedimenti contrattuali concessori.

Il servizio alle utenze presso l'ecocentro è così regolato:

1. deve perseguire obiettivi di efficienza ed economicità, ed elevati standard di qualità;
2. tutte le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e nazionale vigente, e del Regolamento Comunale;
3. l'utilizzo dell'Ecocentro comunale è riservato alle utenze domestiche. Le attività produttive possono utilizzare tale impianto unicamente per il conferimento delle tipologie di rifiuto, e nelle quantità stabilite dall'art. 20 del presente Regolamento.
4. all'atto del conferimento l'utente deve dimostrare la propria residenza o sede nel territorio comunale, mediante esibizione di apposito tesserino rilasciato dall'Ufficio competente.
5. il conferimento del rifiuto deve avvenire secondo le indicazioni e sotto la vigilanza del personale addetto all'impianto; quest'ultimo, in caso di comportamento scorretto da parte della singola utenza, o di tentato conferimento di rifiuto non idoneo, può vietare lo scarico del materiale, fermo restando la possibilità di richiedere l'intervento della Polizia Locale e l'applicazione da parte di quest'ultima delle sanzioni previste al successivo art. 34 punto 4).
6. Il conferimento del rifiuto deve essere svolto nel minor tempo possibile, al fine di non creare ostacolo agli altri utenti e rallentare le operazioni all'interno del centro;
7. Il rifiuto da conferire deve essere stato precedentemente separato per tipologia presso l'abitazione o l'attività produttrice del medesimo;
8. l'Amministrazione comunale, in caso di necessità o particolari criticità del servizio, si riserva di sospendere il conferimento di particolari categorie di rifiuto o a determinate utenze.

L'ecocentro è condotto da personale del Comune di Camisano Vicentino o da personale di ditte da questo individuate; detto personale ha il compito di:

- a) fornire agli utenti informazioni e chiarimenti sul servizio, ed aiuto fisico se necessario;
- b) sensibilizzare le utenze circa la raccolta differenziata;
- c) vigilare sugli accessi ed sul corretto conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro, secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente, attraverso il controllo visivo;
- d) provvedere all'apertura e chiusura, ed alla pulizia interna all'ecocentro e della zona antistante l'ingresso;
- e) seguire le operazioni di consegna agli utenti delle strutture per il conferimento dei rifiuti;
- f) verificare il pagamento di eventuali diritti per il conferimento di beni durevoli;
- g) informare il gestore circa la necessità di svuotamento dei contenitori e la fornitura di strutture;

- h) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico ed alla Polizia Locale del Comune ogni e qualsiasi abuso, comportamenti scorretti e violazioni di norme e Regolamenti comunali, di cui verrà a conoscenza relativamente ai servizi affidati;
- i) conservare i formulari rifiuti (art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), e consegnarli in Comune;
- j) operare, ove tecnicamente possibile, la differenziazione meccanica e/o manuale dei rifiuti conferiti.

La Giunta comunale si riserva di modificare gli orari di apertura ogni qual volta si renda necessario, o di limitare o l'accesso a determinate categorie di utenze, previo adeguato preavviso alla cittadinanza.

### **Articolo 23 - Compostaggio domestico**

Il Comune di Camisano Vicentino, a sua discrezione ed allo scopo di incentivare l'attività di compostaggio domestico, offre ad ogni famiglia l'opportunità di realizzare in proprio un mini impianto, costituito da un "composter" che l'amministrazione comunale, su richiesta, potrà cedere in comodato gratuito.

La tassa per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico (sia mediante composter che concimaia), a discrezione dell'Amministrazione comunale può venire ridotta di una percentuale determinata in sede di Delibera annuale di approvazione delle tariffe.

In caso di accertato mancato utilizzo, l'Amministrazione comunale avrà titolo per richiedere:

- la restituzione del composter, anche onerosa, nel caso in cui tale mezzo non possa più essere utilizzato allo scopo per cause non imputabili al normale deterioramento;
- il pagamento delle somme pari alle agevolazioni sulla tariffa eventualmente godute, salvo la facoltà per l'Amministrazione di applicare ulteriori sanzioni;

La consegna del composter è subordinata al versamento, presso la tesoreria comunale, di un deposito cauzionale dell'importo di € 20,00.

Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della riconsegna - in perfetto stato, salvo il normale deterioramento - del composter.

Nel caso in cui il composter venisse restituito danneggiato, mancante di alcuni elementi o sporco, la cauzione verrà definitivamente incamerata dal Comune.

### **Articolo 24 - Lavaggio delle strutture**

La pulizia dei contenitori assegnati alle singole utenze è eseguito a cura e spese degli utilizzatori stessi.

I contenitori di uso pubblico sono puliti a cura della ditta esecutrice del servizio di raccolta, con cadenze periodiche, per mezzo di mezzi appositi e prodotti idonei allo scopo; il lavaggio sarà eseguito a cura del gestore del servizio una volta al mese nei mesi di marzo, aprile, settembre, ottobre e novembre, ed ogni 15 giorni nei restanti mesi.

### **Articolo 25 - Localizzazione dei siti e dei contenitori**

- 1) La localizzazione dei siti per l'ubicazione dei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni umida e dei pannolini, è disposta dall'Ufficio comunale competente. Essa si attiene alla distribuzione in base alla concentrazione della popolazione ed alle esigenze nonché delle esigenze e delle problematiche viabilistiche.
- 2) E' fatto divieto agli utenti di spostare il contenitore dalla sua collocazione. L'operazione è di esclusiva competenza del servizio comunale o del personale appartenente all'ente gestore della raccolta.

## **PARTE IV – GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTO**

### **Articolo 26 - Spazzamento e lavaggio delle strade , raccolta rifiuti in aree pubbliche, pannolini**

1. Il servizio di spazzamento e raccolta dei rifiuti provenienti da strade e aree di proprietà comunale è eseguito dalla ditta gestore del servizio, entro il perimetro comunale;
2. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione delle strade viene eseguito in caso di necessità, dovuto a particolari situazioni di inquinamento o eventi imprevisti;
3. il servizio di raccolta dei rifiuti urbani provenienti da strade ed aree verdi, o locali pubblici è organizzato attraverso l'installazione di cestini, ed eseguito manualmente o per mezzo di automezzi appositamente attrezzati;

4. e' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità degli stessi, rifiuti urbani di provenienza domestica o da attività produttiva, anche se assimilati, rifiuti riciclabili o rifiuti ingombranti o pericolosi;
5. è attivo un servizio di raccolta dei pannolini e pannoloni, rivolto alle utenze domestiche che ne facciano esplicita richiesta; il rifiuto deve essere conferito all'interno di comuni sacchetti in materiale biodegradabile ed in plastica (sino a quando ne sarà consentita la commercializzazione), i quali vanno chiusi, e depositati all'interno degli appositi bidoncini di colore azzurro da Litri 240, posizionati sul territorio, dotati di serratura, la quale viene consegnata alle utenze richiedenti. E' discrezione di questa Amministrazione modificare la dotazione di queste strutture in base alle variabili esigenze della popolazione. E' vietato introdurre all'interno del bidoncino qualsiasi altra categoria di rifiuto.

#### **Articolo 27 - Pulizia di aree pubbliche interessate da mercati, fiere, sagre, manifestazioni ecc.**

1. I titolari di licenze di commercio su aree pubbliche sono tenuti a mantenere puliti i propri posteggi, a raccogliere i rifiuti ed imballaggi di ogni genere prodotti, ed a trasportarli al termine del mercato o della manifestazione presso la sede dell'attività, nei modi consentiti dalla Legge; nel caso in cui la manifestazione si svolga in più giorni, il rifiuto dovrà essere allontanato giornalmente, al termine delle operazioni.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa a carattere pubblico sono tenuti a garantire la pulizia delle aree interessate dalle manifestazioni, nel rispetto del presente Regolamento;
3. I gestori di servizi che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di concessioni di aree pubbliche, o utilizzano spazi aperti ad uso pubblico, devono provvedere alla pulizia della aree stesse per tutto il periodo di decorrenza della concessione, nel rispetto delle modalità di funzionamento del servizio;
4. le aree occupate da spettacoli viaggianti sono pulite dalla ditta esecutrice del servizio di raccolta o da personale del Comune, con integrale addebito delle spese a carico degli occupanti;
5. i proprietari ed i conducenti dei mezzi circolanti su strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei mezzi prima di immettersi nella circolazione, e qualora imbrattino, disperdano materiali o parte del carico, sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia delle aree interessate;
6. i privati o le ditte che eseguono a qualsiasi titolo lavori sul territorio comunale, che a seguito dei lavori stessi causino l'imbrattamento, con rifiuti o altro, di strade, locali o suolo pubblico, devono provvedere immediatamente alla pulizia;
7. qualora le persone o le ditte che si sono rese responsabili ai sensi dei succitati punti, si dimostrino inadempienti, e questo arrechi pregiudizio all'igiene pubblica, all'ambiente o alla sicurezza pubblica, il Sindaco o il Responsabile del Servizio, acquisiti gli eventuali pareri di competenza, dispongono con Ordinanza il termine entro cui provvedere alla rimozione dei rifiuti o della sporcizia, ed all'avvio al recupero o allo smaltimento secondo quanto previsto dalla Legge. Decorso il termine di cui sopra, il Sindaco o il Responsabile del Servizio procede all'esecuzione in danno dei soggetti inadempienti, fatto salvo ogni altro diritto all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### **Articolo 28 - Rifiuti scaricati abusivamente**

Qualora si ravvisassero fenomeni di abbandono di rifiuti all'interno del territorio comunale, su suolo pubblico, ed i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti di rimozione e bonifica dei luoghi, ovvero non siano individuabili, gli interventi sono svolti d'ufficio dal Comune di Camisano Vicentino.

La raccolta e smaltimento avverrà in relazione alle caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiuti, secondo le prescrizioni di Legge e del presente Regolamento.

Resta inteso che in ogni caso gli Uffici comunali competenti procederanno preventivamente all'accertamento sulla provenienza e qualità dei rifiuti stessi, al fine di individuare il responsabile dell'abbandono; laddove il responsabile venisse individuato sarà sanzionato a termini di Legge ed art. 21 del presente Regolamento, con addebito delle spese anticipate per la bonifica dei luoghi e lo smaltimento dei rifiuti.

### **PARTE V - TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

#### **Articolo 29 - Passaggio da tassa a tariffa**

E' intenzione dell'Amministrazione comunale procedere al passaggio da tassa a tariffa, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006, al fine di premiare gli utenti virtuosi e scoraggiare la produzione del rifiuto secco.

Si prevede la sua attivazione a partire dal 2011, fatto salvo eventuali intervenute modifiche alla normativa di riferimento.



La struttura tariffaria deve essere strutturata in modo tale da responsabilizzare l'utente, così da rendergli palese la convenienza della minor produzione di rifiuti attraverso un'azione combinata di acquisti intelligenti, e di riciclaggio e separazione degli scarti presso il proprio domicilio o attraverso il servizio pubblico.

## PARTE VI – DIVIETI, VIGILANZA E SISTEMA SANZIONATORIO

### Articolo 30 - Divieto di accesso nelle proprietà private

I mezzi del servizio pubblico di raccolta effettuano la raccolta lungo le strade comunali e provinciali esistenti sul territorio, e comunque seguendo gli stessi tragitti percorsi alla data del presente Regolamento.

1. è fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta dei rifiuti di accedere all'interno delle proprietà private.
2. in casi particolari e per motivate esigenze, e solo nell'interesse della buona esecuzione del servizio, gli interessati potranno ottenere autorizzazione per il deposito dei rifiuti all'interno della proprietà stessa;
3. l'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere rilasciata solo dopo che gli interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento;
4. è discrezione dell'Amministrazione, derogare al precedente comma 1 nel caso di strade vicinali e private ad uso pubblico.

### Articolo 31 - Atti e comportamenti vietati

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo è vietato.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque viola i divieti di cui ai precedenti commi 1 e 2 e' tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. E' tassativamente vietato lo smaltimento di rifiuti, compresa la frazione umida, anche se triturati, in fognatura.
6. E' vietato bruciare o seppellire rifiuti, anche se di origine vegetale;
7. E' vietata l'immissione nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
8. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.
9. In deroga al divieto di cui al comma 8, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.Lgs. 152/2006 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 178, comma 2, e al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
10. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche, chiunque viola il divieto di cui al comma 8 e' tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2 del presente Regolamento.
11. E' severamente vietato l'uso dei servizi pubblici da parte di utenze non residenti nel territorio comunale e l'uso da parte delle imprese dei contenitori destinati alle famiglie.
12. All'atto della riconsegna del bidoncino familiare, il personale incaricato provvederà a verificare che il codice del bidoncino corrisponda a quello a suo tempo assegnato; in caso di discordanza, ed impossibilità di reperire il bidoncino assegnato, verrà imputato il costo della struttura.
13. Nel caso in cui una utenza domestica o produttiva si trasferisse o cessasse l'attività, e non ne desse formale comunicazione all'Ufficio Tributi, questa sarà tenuta al pagamento del corrispettivo per il servizio di raccolta dei rifiuti sino alla regolarizzazione della posizione.

### Articolo 32 - Vigilanza

L'ufficio comunale responsabile del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti è l'Ufficio Ecologia, nella persona del funzionario Responsabile del Servizio.

L'Ufficio Ecologia, per gli adempimenti di cui al presente articolo, può richiedere l'intervento della Polizia Locale o la nomina di personale ausiliario interno o esterno all'Amministrazione pubblica, incaricato di pubblico servizio, per l'esecuzione dei compiti di vigilanza su tutto il territorio comunale.

E' altresì di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale del soggetto che effettua il servizio di raccolta rifiuti è tenuto a non ritirare il materiale non conforme o conferito all'interno di contenitori diversi da quelli appositamente destinati allo scopo (vedi art. 10 e seguenti)

Detto personale, nel caso di ritrovamento di materiale non conforme, rilascerà un biglietto di richiamo sul contenitore (bidoncino, sacco, secchiello ecc.) e copia all'Ufficio Ecologia del Comune.

Alla seconda infrazione l'Ufficio Ecologia provvederà a darne comunicazione alla Polizia Locale per l'applicazione dell'eventuale sanzione.

### **Articolo 33 - Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi**

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni per le quali sia urgente la necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, anche al fine di consentire, se necessario, il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

### **Articolo 34 - Sanzioni**

- 1) Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, quando siano accertate violazioni alle norme di Legge in materia di rifiuti, provvede, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dal presente Regolamento.
- 2) Qualora nell'esercizio di tali funzioni il Comune accerti una situazione di pericolo o di danno per l'igiene pubblica o per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, provvede all'immediata sospensione, modifica o revoca delle autorizzazioni e/o permessi eventualmente rilasciati.
- 3) Gli organi di Polizia Locale, oltre che i dipendenti comunali preposti al servizio e gli incaricati di pubblico servizio appositamente nominati, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti, come stabilita alla parte III del presente Regolamento, da parte degli utenti con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimenti separati dai rifiuti pericolosi.
- 4) Nel caso di inosservanza alle norme del presente Regolamento, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
  - per le violazioni all'art. 21 lettere a), e c) da €25,00 ad € 150,00 in relazione all'entità del danno causato ed allo stato di conservazione del bidoncino;
  - per le violazioni all'art. 21 lettera b) e punti 4 e 5 da € 50,00 ad € 300,00 con l'obbligo di provvedere alla separazione e conferimento nel giusto contenitore;
  - per le violazioni all'art. 21 punti 1, 2 e 3 da € 75,00 ad € 450,00 con l'obbligo di rimozione del rifiuto incompatibile, analoga sanzione si applica alle violazioni alle modalità di conferimento presso l'ecocentro comunale, di cui ai precedenti articoli 20 e 22;
  - per le violazioni ai divieti di cui all'art. 31 da € 75,00 ad € 450,00;
  - per le violazioni alle restanti norme del Regolamento, non citate in precedenza, da € 50,00 ad € 300,00.
- 5) Nel caso di violazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni:
  - per le violazioni di cui alle lettere a), e c) da € 25,00 ad € 150,00 in relazione all'entità del danno causato ed allo stato di conservazione del bidoncino;
  - per le violazioni di cui alla lettera b) e punti 4 e 5 da € 50,00 ad € 300,00 con l'obbligo di provvedere alla separazione e conferimento nel giusto contenitore;
  - per le violazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 da € 75,00 ad € 450,00 con l'obbligo di rimozione del rifiuto incompatibile, analoga sanzione si applica alle violazioni alle modalità di conferimento presso l'ecocentro comunale, di cui ai precedenti articoli 20 e 22;
- 6) Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui al Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689 ed eventuale modificazione.

- 7) I servizi di polizia municipale (nominati per il caso ausiliari di polizia giudiziaria) e gli addetti all'ecologia potranno effettuare controlli presso aziende e famiglie per verificare il corretto smaltimento dei rifiuti avvalendosi anche degli accertamenti induttivi.
- 8) Nel caso di violazioni all'art. 31 punto 13, verrà dato mandato all'agente della riscossione per il recupero delle somme dovute per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

## **PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 35 - Campagne di informazione ed educazione continua**

L'Amministrazione comunale di Camisano Vicentino promuove annualmente campagne informative rivolte ai cittadini, finalizzate ad incentivare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, ed il recupero dei materiali riciclabili, nonché alla conoscenza del vigente sistema di raccolta; queste si sviluppano attraverso:

- pubblicazione di manifesti e locandine presso gli abituali spazi destinati agli avvisi comunali e nei locali pubblici;
- recapito alle famiglie del Comune di opuscoli e lettere, e di un calendario con l'indicazione dei giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto;
- organizzazione di assemblee pubbliche;
- programmazione, con cadenza annuale, di campagne di educazione ambientale sul tema dei rifiuti presso le scuole elementari e medie, possibilmente con la collaborazione ed il contributo del Consorzio di Bacino o dell'Autorità d'Ambito territorialmente competente;

### **Articolo 36 - Consegna strutture e materiale informativo**

Il Comune di Camisano Vicentino provvederà a dotare delle necessarie strutture le famiglie, e le attività produttive, mediante consegna a domicilio e presso l'ecocentro comunale.

Vengono contestualmente consegnati opuscoli descrittivi sulle modalità del servizio e calendari con indicati i giorni di raccolta.

### **Articolo 37 - Efficacia del presente regolamento**

- 1) Il presente regolamento entra immediatamente in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
- 2) Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende abrogata.

## Allegato 1

### CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 13 del Regolamento comunale

I rifiuti assimilati devono presentare una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, o comunque, essere costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati in seguito a titolo esemplificativo:

1. imballaggi primari e secondari costituiti principalmente da carte, cartone, plastica, metallo e simili;
2. contenitori vuoti o costituiti da uno o più dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, metallo e simili;
3. sacchi e sacchetti di carta o plastica;
4. fogli di carta, plastica, cellophane;
5. cassette, pallets (non costituenti imballaggi terziari);
6. materiali accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
7. frammenti e manufatti di vimini e sughero;
8. paglia e prodotti di paglia;
9. scarti di legno, trucioli e segatura;
10. fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
11. ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
12. feltri e tessuti non tessuti;
13. pelle e similpelle;
14. gomma e caucciù in polvere o ritagli;
15. resine termoplastiche e termoindurenti allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
16. rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui all'art. 2
17. imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia e simili;
18. espansi plastici e minerali simili;
19. moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere costituiti da materiali di cui al presente elenco;
20. materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili;
21. manufatti di ferro tipo pagliette metalliche, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
22. nastri abrasivi;
23. cavi e materiale elettrico in genere;
24. pellicole, lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
25. scarti in genere della produzione alimentare, purchè non allo stato liquido;
26. scarti vegetali in genere;
27. residui animali e vegetali;
28. gli accessori per l'informatica quali P.C., monitor, stampanti, periferiche ed hardware di vario genere, schede elettroniche, ecc.;